



**COMUNE DI PALERMO**

**REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO  
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

**PARTE I – ORGANIZZAZIONE**

**ALLEGATO N. 9 – DISCIPLINA DI AUTOREGOLAMENTAZIONE  
ANTIMAFIA**

Luglio 2011

Ufficio Sviluppo Organizzativo

Testo integrato con deliberazione di G.C. n. 97 del 14/07/2011

## **Art.1 Natura e finalità**

1 La presente Disciplina, costituisce uno strumento di gestione e controllo che il Comune di Palermo intende promuovere per le esigenze di prevenzione e repressione del fenomeno mafioso e della criminalità organizzata.

2. La prevenzione del rischio di infiltrazione criminale persegue un duplice obiettivo:

- a. protezione dell'integrità dell'Ente;
- b. difesa della legalità, favorendo la creazione di valore sociale per la comunità nel suo complesso.

## **Art. 2 Doveri di informazione e strumenti di conoscenza del rischio criminale**

1. La presente Disciplina presuppone la ricognizione, da parte del Comune di Palermo, del rischio di infiltrazione della criminalità organizzata o di contatti con essa nell'ambito dell'attività dell'amministrazione:

A tal fine è necessario:

- Svolgere un'analisi preventiva e continua del territorio o del contesto, rivolta ad individuare e valutare il pericolo che le organizzazioni criminali, localmente insediate, possano condizionare l'attività dell'ente, strumentalizzandola per il conseguimento di vantaggi illeciti.
- Raccogliere il maggior numero possibile di dati e di informazioni utili per la conoscenza degli attori operanti nel territorio, attraverso l'istituzione di un sistema integrato di banche dati accessibile a tutti gli uffici dell'amministrazione.

2. Per effettuare l'analisi preventiva del territorio dovranno essere presi in considerazione diversi indici di attenzione e tra questi:

- i provvedimenti o documenti giudiziari o di polizia ove disponibili;
- le relazioni periodiche, ove accessibili, di istituzioni pubbliche competenti;
- le rilevazioni degli ispettorati del lavoro;
- le statistiche ISTAT;
- gli studi sociologici e criminologici disponibili o richiesti ad esperti qualificati;
- le rilevazioni ed elaborazioni delle Camere di Commercio, delle associazioni imprenditoriali e sindacali, delle associazioni *antiracket*, nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato svolgente funzioni similari nell'ambito dei diversi contesti territoriali;
- le inchieste e le cronache giornalistiche;

- le relazioni annuali sui fenomeni di corruzione nella pubblica amministrazione;

3. Le informazioni ed i dati di conoscenza acquisiti potranno risultare utili anche per la selezione dei diversi interlocutori territoriali: dipendenti, collaboratori, professionisti, fornitori.

4. La prevenzione del rischio di infiltrazione criminale comporta anche una valutazione di affidabilità dei diversi soggetti (persone fisiche od enti) che hanno rapporti con l'Amministrazione.

A tal fine possono essere utilizzati diversi indici di attenzione ancorchè non previsti da specifiche norme di legge e tra questi:

- sottoposizione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia (art 3 ss. L.1423 del 1956; art. 10 L. 575 del 1965);
- applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista dall'art. 444 c.p.p., nei confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di imprese, per reati che incidono sull'affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, per i delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre figure delittuose che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di enti, ai sensi del d.lgs. 231/2001, per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la persona, reati di riciclaggio e di associazione a delinquere di natura transnazionale, e per altre figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- intervento, nelle trattative commerciali (lavori pubblici e appalti), di persone od enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime;
- mancata consegna, qualora richiesta, del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti o del certificato antimafia.
- mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività.

5. L'accertamento delle situazioni di cui al punto precedente incide negativamente sulla valutazione di affidabilità professionale, a meno che l'esito favorevole dei procedimenti o processi o le giustificazioni addotte dai soggetti interessati siano tali da neutralizzare il giudizio negativo.

### **Art. 3 Contenuto della Disciplina**

1. La presente Disciplina si compone di 4 Parti:

- **Parte I - Appalti**: tratta le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previste dell'art. 38 D. lgs n. 163/06 e successive modifiche e/o integrazioni.
- **Parte II - Personale**: formazione, informazione, obbligo di denuncia dei dipendenti del Comune di Palermo e compilazione del questionario di cui all'art.17 della presente disciplina, norme specifiche per le aree di attività dove è maggiore il rischio delle infiltrazioni mafiose, sono le più importanti previsioni che riguardano il personale dipendente del Comune di Palermo.
- **Parte III – Parte civile**: tratta l'obbligo di costituzione di parte civile dell'Amministrazione comunale per alcuni reati dei quali siano imputati i dipendenti.
- **Parte IV - Prevenzione – Patto D'Integrità**: adozione da parte dell'Amministrazione Comunale del c.d. "Patto d'integrità" e formale adesione al Protocollo di legalità sottoscritto in data 12/07/2005 dalla Regione Siciliana con il Ministero dell'Interno, l'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, le Prefetture Siciliane, l'INPS e l'INAIL;

### **Art. 4 Normativa di riferimento**

1. Sono normativa di riferimento per la presente Disciplina:

- Protocollo di legalità sottoscritto in data 12/07/2005 dalla Regione Siciliana con il Ministero dell'Interno, l'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, le Prefetture Siciliane, l'INPS e l'INAIL;
- Circolare Ass. Reg. LL.PP. Sicilia 31/1/2006 n. 593 (*"Inserimento nei bandi e disciplinari di gara per i pubblici appalti delle clausole di autotutela previste nel Protocollo di legalità sottoscritto in data 12 luglio 2005"*);
- D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- Legge 20.11.2008 n. 15 ("misure di contrasto alla criminalità organizzata");
- Legge 18 giugno 2009 n.69 ("Disposizioni per lo sviluppo economico – La Semplificazione, la Competitività nonché in materia di processo civile");
- Legge 07.08.1990 n. 241 ("norme sul procedimento amministrativo");

- Decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”);
- Rapporto del Servizio Anticorruzione e trasparenza del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione presentato nel 2008;
- Rapporto sull’Italia del Gruppo di Stati del Consiglio d’Europa contro la corruzione (rapporto GR.E.CO.) presentato in ottobre 2009;
- Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- Legge 136/2010 - Tracciabilità dei flussi finanziari;
- Determinazione dell’AVCP 8/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
- Determinazione dell’AVCP 10/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
- D. Lgs. 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza. (G.U n. 295 del 18-12-2010) e conversione in Legge, con modificazioni, n. 217, del 17/12/2010;
- Decreto legislativo 70/2011 (c.d. “Decreto Sviluppo - Modifiche all’art.38 del Codice Contratti).

## **PARTE I - APPALTI**

### **Art. 5 Requisiti di ordine generale (cause di esclusione)**

**1.** Al fine di prevenire infiltrazioni di tipo mafioso o comunque riconducibili alla criminalità organizzata all’interno dell’Amministrazione e **fermo restando quanto previsto dall’art. 38 D.lgs. n° 163/2006 e successive modifiche e integrazioni** (D. lgs n.70/2011), sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi e non possono essere compartecipi di Associazione Temporanea d’Impresa, i soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati di:

- criminalità di tipo mafioso o comunque riconducibili ad organizzazioni criminali;
- concussione (art. 317 c.p.);

- corruzione (artt. da 318 a 322 c.p.);
- scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.);
- rapina (art. 628c.p.);
- estorsione (art.629 c.p.);
- usura (art. 644 c.p.);
- ricettazione (art.648 c.p. esclusa l'ipotesi prevista dal cpv. di tale articolo);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro,beni o altri utilità di provenienza illecita (art.648 ter c.p.);
- trasferimento fraudolento di valori ( art. 12 quinquies Legge n. 356/92);
- reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, fra cui quelli di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, co. 2, cpv. 1 c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- reati fallimentari (R. D. 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni);
- turbativa d'asta (art 353 c. p.);
- Delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art.353 – bis c.p.)

2. L'esclusione e il divieto operano se la sentenza è stata emessa nei confronti:

- del titolare o del direttore tecnico se si tratta di imprese individuali;
- del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari se si tratta di società accomandita semplice;
- degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società (D.P.R207/2010 – art.78, c.3 e ss. mm.);

3. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

4. L'esclusione e il divieto **non** operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. (art.4 D. Lgs. n. 70/2011);

5. Nell'atto negoziale dovranno essere inserite le seguenti clausole, le cui violazioni costituiranno causa di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1455 e 1456 codice civile:

- obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria e/o agli organi di polizia, effettuandone segnalazione anche alla pubblica amministrazione appaltante, ogni tentativo di estorsione o

condizionamento, quali, ad esempio, richieste di tangenti, pressioni per l'assunzione di personale, per affidamento di subappalti, danneggiamenti, furti e simili. Tale clausola sarà inserita anche nei contratti di subappalto;

- obbligo di non concedere lavori in subappalto alle ditte che ricadono nelle cause di esclusione di cui al comma 1 dell'art 38 D. Lgs. n. 163/2006;
- obbligo di garantire un'efficace azione di vigilanza affinché l'accesso all'area ove si svolgono i lavori possa essere consentito soltanto a persone o mezzi autorizzati.

**6.** In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell' art.38 comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. (*comma introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera b), decreto-legge n. 70 del 2011*).

#### **Art. 6 Tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.**

**1.** L'entrata in vigore della legge n. 136/2010 – tracciabilità dei flussi finanziari – come modificata dal D. Lgs. 12 novembre 2010, n. 187, recante “misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge con modificazioni, dalla legge n.217/2010. ha imposto, a carico delle pubbliche amministrazioni e della filiera delle imprese di ciascuna commessa pubblica, il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finalizzati a prevenire infiltrazioni criminali negli appalti, subappalti, forniture, servizi nonché nella concessione di finanziamenti pubblici anche europei. Le norme sulla tracciabilità si applicano **in tutti i casi** in cui sia stipulato un contratto d'appalto tra un operatore economico ed un committente pubblico, indipendentemente dall'esperimento o meno di una gara per l'affidamento e senza deroghe per gli appalti di modico valore.

**2.** La tracciabilità dei flussi finanziari si inserisce in un più generale contesto di disposizioni (quali il D. Lgs. n. 231/2007) volte a prevenire il riciclaggio dei proventi da attività criminose.

3. La clausola di tracciabilità deve essere apposta nei contratti sottoscritti con gli appaltatori a pena di nullità assoluta. Inoltre la stazione appaltante deve verificare che la stessa clausola sia inserita nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera, sempre a pena di nullità assoluta. Il contratto deve essere munito di clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni riferite ai contratti siano state eseguite senza avvalersi delle banche o della Società Poste Italiane.

4. I principali obblighi previsti dall'art. 3 del piano straordinario contro le mafie (L.136/2010) sono i seguenti:

- Tutte le operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica avente ad oggetto lavori, servizi o forniture, devono essere effettuate su conti correnti bancari o postali dedicati, in modo tale che ogni incasso o pagamento possa essere controllato “ex post”;
- Le suddette operazioni finanziarie devono essere effettuate mediante bonifici bancari o postali o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni stesse;
- Tracciabilità pagamenti destinati a dipendenti, consulenti fornitori rientranti tra le spese generali e/o immobilizzazioni tecniche;
- Tracciabilità dei flussi finanziari per gli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera, concessionari di finanziamenti pubblici anche europei;
- Obbligo per ogni transazione del **codice identificativo di gara (CIG)** e il **codice unico di progetto (CUP)** per gli investimenti pubblici. I due codici consentono di ricostruire il flusso finanziario relativo alle commesse pubbliche e devono essere necessariamente inseriti negli atti di pagamento utilizzati dalla stazione appaltante in relazione a tutte le transazioni connesse al contratto da essi identificato. Il **CIG** è strettamente connesso al controllo dei flussi finanziari per finalità antimafia e consente la tracciabilità degli interventi nelle banche dati gestite dall'AVCP. Il **CUP** viene utilizzato ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici e consente la tracciabilità degli interventi nelle banche dati gestite dal DIPE (Dipartimento per la programmazione ed il Coordinamento della Politica Economica).



### **Art. 7 Procedure di espletamento della gara d'appalto**

1. In osservanza a quanto previsto dal Regolamento di Contabilità di Stato R.D. n.2440/1923, tutte le sedute di gara d'appalto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sino all'aggiudicazione provvisoria, ivi incluse quelle di apertura delle offerte economiche, sono svolte pubblicamente ed a tal fine le relative date sono comunicate tramite il sito web dell'A.C, che ha valore di pubblicità a tutti gli effetti di legge, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data di celebrazione.
2. Le modalità di comunicazione dell'aggiornamento delle sedute, in ossequio a quanto previsto dall'art.75 del D.lgs. n.163/2006, sono preventivamente indicate nel bando di gara, in modo da essere immediatamente conoscibili da tutti gli operatori economici sin dalla data di presentazione delle offerte.

### **Art. 8 Individuazione titolare effettivo**

1. A richiesta dell'Amministrazione le imprese, sia individuali che costituite in forma di società aggiudicatarie o partecipanti a gare pubbliche di appalto o a trattative private, debbono fornire il certificato storico della C.C.I.A.A. ove hanno sede legale ed ogni indicazione o documentazione utile ad individuare gli effettivi titolari dell'impresa ovvero delle azioni o delle quote sociali.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art.1 del D.P.C.M 11 maggio 1991 n.187, le Imprese hanno l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante, la composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" ovvero sulle quote aventi pari diritto, sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto

### **Art. 9 Divieto di clausole individualizzanti**

1. E' vietato l'inserimento nei bandi di gara di clausole dirette, in qualsiasi forma, ad individuare dati o riferimenti tecnici o altre modalità che possano comportare il riconoscimento od il condizionamento dei partecipanti alla gara o riferite a caratteristiche possedute in via esclusiva da specifici beni, servizi o fornitori.

### **Art. 10 Divieto di subappalto a imprese che hanno partecipato alla gara**

1. Al fine di evitare infiltrazioni di tipo mafioso e con particolare riferimento al principio della segretezza dell'offerta, non si possono autorizzare affidamenti di subappalti di alcun tipo ad imprese partecipanti alla medesima gara.

### **Art. 11 Vigilanza**

1. Al fine di evitare infiltrazioni di tipo mafioso, l'impresa che risulta aggiudicataria di un appalto, ove intenda predisporre autonome forme di vigilanza sui cantieri, dovrà comunicare all'Amministrazione i nominativi delle persone a tal fine prescelte; il Settore/Ufficio tecnico di riferimento, ricevuta la precedente comunicazione, ne darà tempestiva notizia alla Prefettura – Ufficio territoriale di Governo.

2. Il personale addetto alla vigilanza nei cantieri dovrà, in particolare, verificare che i soggetti ed i mezzi che vi accedono siano stati a ciò autorizzati. Il personale di vigilanza, ove rilevi ingressi abusivi, ne darà notizia al Settore/Ufficio tecnico di riferimento, che informerà immediatamente la Prefettura – Ufficio territoriale di Governo.

3. La violazione dell'obbligo di comunicare i nominativi del personale di vigilanza comporta la risoluzione del contratto con l'impresa appaltante.

### **Art.12 Controlli antimafia preventivi**

1. Al fine di contrastare i tentativi di infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici e tutelare l'economia legale, la stazione appaltante deve effettuare dei controlli a valle dell'aggiudicazione, sottoponendo a controllo, quale che sia il loro importo percentuale sul valore del contratto, gli operatori economici legati al ciclo del calcestruzzo e degli inerti, nonché quelli connessi a settori collaterali, (quali il trasporto terra, lo smaltimento a discarica dei residui di lavorazione, i servizi di guardiania, noli a freddo e noli a caldo dei macchinari ecc).

## Parte II - Personale

### Art. 13 Criteri di selezione del personale

1. La selezione del personale, di qualunque livello, deve essere effettuata in modo trasparente e sulla base dei soli criteri di:

- professionalità specifica rispetto all'incarico o alle mansioni;
- uguaglianza di trattamento;
- affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.

2. Al fine di valutare l'idoneità morale e l'attitudine ad espletare l'attività di pubblico dipendente anche in funzione dell'assegnazione della sede di lavoro, attraverso l'eventuale conoscenza della tipologia di reati per i quali è in corso un procedimento penale, all'atto dell'assunzione in ruolo è richiesto:

- il certificato penale generale;
- il certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi.

### Art. 14 Info-Formazione sui rischi di infiltrazione mafiosa nella P.A.

1. L'Amministrazione informa, i propri dipendenti, individuando le più idonee procedure, circa i rischi di infiltrazioni di tipo mafioso nella pubblica amministrazione e di corruzione, anche mediante la diffusione di conoscenze e notizie sulle forme di criminalità presenti nel territorio e sulle modalità di azioni dalle stesse praticate nei vari ambiti di attività, quali, ad esempio, gli appalti di lavori, servizi, e forniture.

2. A tal fine dovranno essere periodicamente rivolti a tutto il personale appositi *corsi di info-formazione* aventi ad oggetto l'aggiornamento e l'evoluzione dei rischi di infiltrazioni ad opera della criminalità e l'educazione alla legalità, quali comportamenti fondamentali dell'etica professionale e presupposti per l'efficacia, l'efficienza ed il buon andamento della pubblica amministrazione.

### **Art. 15 Donativi, utilità - Disciplina**

- 1.** Il dipendente non deve richiedere né accettare donativi o altre utilità di qualsiasi natura, per sé o per altri, da qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica, società, associazione o impresa. In caso di offerta deve effettuare una segnalazione al dirigente. Un'eccezione è ammessa solo per i regali d'uso di modico valore in occasione di particolari ricorrenze, salvo, tuttavia, che essi provengano da soggetti con i quali il dipendente ha in corso attività di ufficio, o da persone che si abbia motivo di ritenere collegate ad associazioni di tipo mafioso o ad altre associazioni criminali. Anche la ricezione dei regali d'uso di modico valore, o l'offerta, nei casi in cui essa debba essere respinta, devono essere segnalate al dirigente.
- 2.** Il dipendente non deve instaurare o mantenere rapporti, anche nell'ambito della sua attività, con soggetti che, per notorietà o per diretta conoscenza, sappia essere collegati ad associazioni di tipo mafioso o altre associazioni criminali.
- 3.** Il dipendente deve segnalare con immediatezza al dirigente ogni fatto o comportamento anomalo riconducibile a possibili interferenze criminali nell'attività dell'amministrazione. In tal caso il fatto sarà segnalato, a cura dell'organo competente dell'Ente, alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo e denunciato all'autorità giudiziaria. Saranno in ogni caso garantite la riservatezza e l'anonimato di coloro che adempiano agli obblighi di segnalazione e di denuncia, con il pieno supporto di assistenza legale garantita dall'amministrazione. In tal caso il dipendente potrà inoltre richiedere di essere trasferito c/o altro Ufficio dell'Amministrazione o di essere adibito ad altre attività nell'ambito della medesima struttura di appartenenza.
- 4.** L'amministrazione si impegna ad informare le autorità competenti al fine dell'attivazione delle eventuali idonee misure di protezione nei riguardi del segnalante e del denunciante.
- 5.** L'omissione o la ritardata segnalazione o denuncia, costituisce illecito disciplinare.

### **Art. 16 Istituzione Banca Dati**

- 1.** Nell'ambito della realizzazione di un sistema integrato di banche dati volto a prevenire ogni forma di infiltrazione mafiosa, l'Amministrazione istituisce presso la Segreteria Generale una banca dati, accessibile, attraverso apposite password, da tutti gli uffici. In questa banca dati sono inserite, tra l'altro, tutte le richieste effettuate alle varie Prefetture, al fine di acquisire, preventivamente

all'autorizzazione di sub-contratti di qualsiasi importo, le necessarie informazioni, ai sensi del D.P.R n°258/1998, del D.L.vo n°490/1994 e della L. R. n. 20/1999.

### **Art. 17 Questionario**

1. A tutti i dipendenti in servizio c/o il Comune di Palermo è somministrato un questionario, ove dovranno essere indicati:

a) i rapporti di collaborazione, in qualunque forma retribuiti, svolti nell'ultimo quinquennio e se sussistono ancora rapporti di natura finanziaria o patrimoniale con il soggetto per il quale la collaborazione è stata prestata;

b) se, nel rispetto della vigente disciplina relativa al diritto di associazione, abbia aderito o aderisce ad associazioni od organizzazioni, anche di carattere non riservato;

c) se e quali attività professionali od economiche svolgono le persone con loro conviventi.

2. I dati acquisiti dai questionari avranno in ogni caso carattere riservato, nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela della privacy. Sarà cura del Dirigente responsabile dell'Ufficio di appartenenza, nel caso in cui si ravvisino possibili conflitti d'interessi con l'attività svolta dal dipendente, provvedere all'assegnazione di un diverso carico di lavoro e, solo nel caso in cui tale conflitto non sia risolvibile all'interno dell'Ufficio, richiedere il trasferimento c/o altra sede. Resta inteso che in quest'ultimo caso dovrà essere preventivamente informato il dipendente interessato, anche ai fini della scelta della nuova sede di destinazione.

3. I questionari compilati dai dirigenti sono trasmessi al Direttore Generale per le valutazioni di cui sopra.

### **Art. 18 Obbligo di comunicazione alla Prefettura - Ufficio territoriale di governo**

1. Fermi gli obblighi eventualmente assunti nell'ambito dei Protocolli di legalità, il Settore Risorse Umane deve trasmettere alla Prefettura, entro trenta giorni, i nominativi dei lavoratori assunti, a qualsivoglia titolo, ivi compresi i consulenti, esperti e/o altri incarichi di collaborazione esterna, con l'indicazione delle mansioni, nonché i trasferimenti da e presso Enti diversi (comandi, mobilità e distacchi) e le cessazioni dal rapporto di lavoro.

### **Art. 19 Obblighi del dipendente - Informazioni continuative**

1. Il lavoratore, di qualunque livello, deve comunicare all'amministrazione l'eventuale intervenuta sottoposizione a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di criminalità organizzata o per reati che comunque incidano sui requisiti di professionalità ed affidabilità.

### **Art. 20 Rotazione Periodica**

1. Al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose e/o corruzione, l'Amministrazione adotta il principio generale della rotazione decennale del personale.

2. Con particolare riguardo ai dipendenti che svolgono le proprie mansioni negli ambiti di attività più esposti al rischio di infiltrazioni di tipo mafioso, tra i quali, si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gestione risorse umane, patrimonio, interventi abitativi, edilizia privata, urbanistica, OO.PP. e appalti, Polizia Municipale e Servizi Socio- Assistenziali, la rotazione del personale, intesa anche quale diversa assegnazione nell'ambito della medesima struttura, avviene - salvaguardando comunque l'efficienza e la funzionalità degli uffici - con cadenza quadriennale.

Il personale -sottoposto a rotazione - non potrà essere assegnato allo stesso servizio prima di ulteriori quattro anni.

3. Il predetto principio di rotazione è applicato dal Sindaco nell'ambito del conferimento e rinnovo degli incarichi dirigenziali.

### **Art. 21 Responsabilità del procedimento**

1. Il Dirigente di ciascuna struttura non può assegnare ad altro dipendente la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento quando, anche sulla base del questionario redatti dai dipendenti appartenenti alla struttura, o per notizie acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni, emerge la possibilità di un'influenza di tipo mafioso sullo svolgimento del procedimento amministrativo.

## **Art. 22 Rispetto ordine cronologico**

1. Il responsabile del procedimento amministrativo ed il dipendente al quale è affidata la trattazione di una pratica - anche al fine di prevenire il rischio di influenze di tipo mafioso, nel perseguimento dell'interesse pubblico previsto dalla legge e nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa - devono agire garantendo, nei confronti dei soggetti privati interessati, trattamenti simili in situazioni simili e trattamenti differenziati in situazioni differenti. In attuazione di tali principi nell'istruttoria e nella definizione delle istanze presentate, dovrà essere rigorosamente rispettato l'ordine cronologico, fatti salvi i casi di urgenza che dovranno essere espressamente dichiarati con provvedimento motivato del responsabile del procedimento.
2. Il dipendente al quale è affidata la trattazione di un procedimento amministrativo deve seguire pedissequamente le procedure ove esistenti e sottoporre all'attenzione del Dirigente di riferimento le varie fasi nelle quali il medesimo versa.
3. Ai fini della verifica del rispetto dei termini fissati per i singoli procedimenti, saranno costituiti nuclei ispettivi interni. Nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, il responsabile dello stesso dovrà fornire adeguata spiegazione delle ragioni del ritardo.

## **Art. 23 Trasparenza dell'azione amministrativa**

1. Il responsabile del procedimento, in applicazione del principio della trasparenza nell'attività amministrativa, deve astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni od attività che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri o dei loro parenti entro il quarto grado ed affini entro il terzo grado o persone con loro conviventi.

## **Art. 24 Semplificazione dei procedimenti amministrativi**

1. L'amministrazione assume la semplificazione amministrativa come valore da sviluppare attraverso i seguenti strumenti:
  - Attuazione del Regolamento emanato dal D.P.R. 361/2000 sulla "Semplificazione dei procedimenti amministrativi", e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori

omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

- Riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
- Riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in un'unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;
- Semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art.51, comma 2, del D.lgs.3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni;
- Trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
- Individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
- Adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;
- *Direzione per obiettivi – obiettivi di gruppo*; perché sostanzialmente la criminalità organizzata agisce non solo sui vertici, ma anche sui soggetti intermedi responsabili di un piccolo potere discrezionale;
- Intervento dei cittadini nella verifica del raggiungimento degli obiettivi.

## **PARTE III - Parte Civile**

### **Art. 25 Obbligo di costituzione di parte civile**

**1.** L'obbligo di costituirsi parte civile ad opera delle pubbliche amministrazioni previsto dall'**art. 4 L.R. Sicilia n. 15/08** è esteso ai processi per i delitti di concussione (art. 317 c.p.) e corruzione ( artt. 318 a 322 c.p.) dei quali siano imputati i dipendenti del Comune di Palermo.



**PARTE IV**  
**– Prevenzione –**  
**Clausole di Autotutela e Patto d'integrità**

**Art. 26 Patto d'integrità**

1. L'Amministrazione Comunale con deliberazione di G.C. n. 262 del 26/09/2003 ha adottato il c.d. "Patto d'integrità"; in data 12/07/2005 è stato sottoscritto dalla Regione Siciliana con il Ministero dell'Interno, l'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, le Prefetture Siciliane, l'INPS e l'INAIL il "Protocollo di legalità"; successivamente è stata emanata dall'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici in data 31.01.2006 la circolare n. 593 avente ad oggetto "Inserimento nei bandi di gara e disciplinari di gara per i pubblici appalti delle clausole di autotutela previste dal protocollo di Legalità", sottoscritto in data 12.07.2005.
2. L'Amministrazione Comunale, pertanto, con deliberazione di G.C. n. 144 del 18/05/2006 ha aderito formalmente al citato Protocollo, disponendo di inserire in tutti i bandi e disciplinari di gara le clausole di autotutela previste dal predetto Protocollo.

**Art. 27 Obbligo della sottoscrizione – Trasparenza**

1. Il **Patto d'integrità**, redatto secondo il modello adottato dall'Amministrazione e da ultimo modificato con deliberazione di G.C. n. 97 del 12/05/2009 e riportato in Allegato n. 1 alla presente Disciplina, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale della Ditta concorrente comporterà l'esclusione dalle gare.
2. Il **Patto d'integrità** stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Palermo e dei partecipanti alla gara in oggetto, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corrruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

## **Art. 28 Procedure di espletamento della gara d'appalto**

1. Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Amministrazione impiegati ad ogni livello nell'espletamento di gare e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del **Patto d'Integrità**, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del **Patto**.

## **Art. 29 Obblighi della Ditta appaltante**

1. La Ditta appaltante deve dichiarare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.

2. La Ditta appaltante si deve impegnare a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito della gara in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti e che la remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi".

3. La Ditta deve prendere nota ed accettare che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il **Patto di Integrità**, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla gara;
- risoluzione o perdita del contratto;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- responsabilità per danno arrecato all'Amministrazione nella misura del 10% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dall'Amministrazione per 5 anni., nonché applicazione del divieto di partecipazione per 1 (uno) anno alle gare d'appalto bandite in ambito regionale.

4. Il **Patto di Integrità** e le relative sanzioni applicabili restano in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

5. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del **patto d'integrità**, fra l'Amministrazione e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti, è risolta dall'Autorità Giudiziaria competente, ai sensi **dell'art. 25 c. p. c.** (Foro della Pubblica Amministrazione).

### **Art. 30 Comunicazione preventiva**

1. Al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni di tipo mafioso, l'impresa che risulta aggiudicataria, dovrà comunicare all'Amministrazione, che né informerà la Prefettura, i nominativi delle Ditte individuali o in forma di società, fornitrici di beni (acquisto di materie prime, semi – lavorate e lavorate) e servizi (trasporti, movimento terra ecc...) di cui intende avvalersi durante l'esecuzione dell'appalto.

### **Art. 31 Concessioni, DIA, Autorizzazioni**

1. Al fine di prevenire i rischi di infiltrazioni di tipo mafioso, la dichiarazione di inizio di attività (DIA), oltre ad attestare l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, deve essere accompagnata da un'autocertificazione con la quale l'interessato dichiara se è stato od è sottoposto a procedimento di prevenzione, se è stato condannato od è sottoposto a procedimento penale per reati di criminalità di tipo mafioso o per altri reati che possono incidere negativamente sui requisiti di professionalità ed affidabilità quali, ad esempio:

- scambio elettorale politico mafioso (art.416.ter c. p.);
- ricettazione (art. 648 c.p., esclusa l'ipotesi di cui al cpv.- ricettazione di lieve entità,
- omicidio volontario (art 575 c. p.),
- riciclaggio(art.648/bis c. p.),
- usura (art.644 c. p.),
- estorsione (art 629 c. p.),
- rapina (art 628 c. p.),
- impiego di denaro, beni o altra utilità (art 648 ter c.p.),
- delitti commessi in violazione del D.P.R 309/90 (legge sugli stupefacenti),
- delitti contro la pubblica amministrazione e reati di pedopornografia.